Spett.le

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Direzione Riconoscimento Incentivi e Titoli

Viale M. Pilsudski, 92

00197 – Roma

**Oggetto: Istanza preliminare per l’accesso alla remunerazione a prezzi minimi garantiti ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, del decreto-legge 57/23 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide – BIO-PMG**

Il/La sottoscritto/a/La società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito, anche l’Operatore),

**premesso che**

* l’articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 57/23 prevede che l’ARERA provveda a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime in parola, sulla base dei seguenti criteri:

a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei costi di funzionamento al fine di assicurare la prosecuzione dell’esercizio e il funzionamento efficiente dell’impianto;

b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla potenza dell’impianto;

c) gli impianti rispettano i requisiti di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 199/21;

d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero delle integrazioni dei ricavi, è aggiornato annualmente, tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e della necessità di promuovere la progressiva efficienza dei costi degli impianti, anche al fine di evitare incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla presenza di incentivi all’utilizzo energetico delle stesse;

* la deliberazione ARERA 9 aprile 2024 132/2024/R/eel (nel seguito, Delibera) definisce le modalità di remunerazione tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide, ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 57/23;
* l’articolo 3, comma 1, dell’Allegato A alla Delibera stabilisce che, ai fini dell’erogazione dei prezzi minimi garantiti, il produttore presenti istanza al GSE secondo modalità da quest’ultimo definite, in relazione agli impianti di produzione alimentati da biogas e da biomasse solide che rispettano i requisiti di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 57/23 come precisati dall’articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 181/23;
* ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Allegato A alla Delibera, a seguito della richiesta di accesso alla remunerazione dei prezzi minimi garantiti (nel seguito, meccanismo BIO-PMG), il GSE stipula con il produttore un contratto esclusivamente finalizzato all’erogazione dei suddetti prezzi minimi garantiti;
* ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla Delibera, i produttori possono chiedere al GSE, entro il 30 giugno 2024, che la decorrenza della convenzione BIO-PMG abbia effetti antecedenti alla data della richiesta di accesso ma comunque non antecedenti al 28 luglio 2023, a condizione che, nel periodo per cui è richiesta l’applicazione dei prezzi minimi garantiti, siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 57/23.

Tutto quanto sopra premesso la scrivente società, nelle more dell’apertura da parte del GSE del portale BIO-PMG per l’invio delle richieste di accesso al meccanismo BIO-PMG,

**esprime**

il proprio interesse non vincolante ad accedere al meccanismo in oggetto con effetti antecedenti alla data della presente richiesta e comunque non antecedenti al 28 luglio 2023, ove ne ricorrano le condizioni. A tal fine

**dichiara**

* che l’impianto per cui si richiede l’accesso al meccanismo BIO-PMG è identificato dal CENSIMP \_\_\_\_\_\_\_\_\_ e dalla UP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nel seguito, Impianto);
* che l’Impianto rispetta i requisiti di cui all’articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 57/23 come precisati dall’articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge 181/23;
* di essere consapevole che l’accesso al meccanismo è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza tramite il portale BIO-PMG secondo modalità che il GSE renderà successivamente note e al suo eventuale accoglimento e che pertanto la presente istanza non potrà essere considerata come richiesta di accesso al meccanismo, ma rileva ai soli fini della decorrenza della regolazione degli eventuali corrispettivi spettanti, con effetti comunque non antecedenti al 28 luglio 2023;
* di essere consapevole che l’accesso al meccanismo BIO-PMG è alternativo all’erogazione degli incentivi GSE e che pertanto l’applicazione dei PMG ha inizio dal giorno successivo a quello in cui termina o è terminato il diritto all’incentivo (per scadenza o esplicita rinuncia) comunque non antecedente al 28 luglio 2023.

Si allega documento di identità del sottoscrittore e, in caso di procuratore, la procura.

L’Operatore richiedente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* ***Modulo da trasmettere tramite la sezione “Supporto” del sito GSE, seguendo il percorso:***

***Supporto > Assistenza > Richiedi Supporto> Selezionare il servizio BIO-PMG***

* ***Indicare nell’oggetto della richiesta la dicitura “istanza preliminare BIO-PMG”***

Dati Referente Comunicazioni per la presente richiesta (OBBLIGATORI):

|  |  |
| --- | --- |
| Nome e Cognome/Società: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Cellulare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |